Aulino L, Errichiello E, Strazzullo M, 'Il legal design applicato alla procura alle liti. Rapporto di fiducia e garanzia del diritto di difesa' (2021) 2 EJPLT, Available at: www.ejplt.tatodpr.eu

EJPLT
ISSN 2704-8012



Il *legal design* applicato alla procura alle liti. Rapporto di fiducia e garanzia del diritto di difesa

Legal design applied to the power of attorney. Relationship of trust and guarantee of the right of defence

LIVIA AULINO, Ph.D. in Humanities and Technologies: an integrated research path at Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Lawyer
ORCID
ELIO ERRICHIELLO, Lawyer
ORCID
MARTA STRAZZULLO, Trainee Lawyer
ORCID

Abstract

La procura alle liti è l'atto con cui la parte concede all'avvocato il potere di rappresentarla in giudizio. Per tale motivo la procura deve contenere una serie di informazioni che la rendono articolata e non comprensibile a coloro che non hanno familiarità con il linguaggio giuridico. Il presente lavoro ha l'obiettivo di superare il problema esposto attraverso l'applicazione del legal design e, pertanto, attuando una formulazione chiara e visiva che possa permettere anche a chi non è tecnicamente competente di poter comprendere tutte le informazioni contenute nell'atto che è chiamato a sottoscrivere.

The power of attorney is the act whereby the party grants the lawyer the power to represent it in court. For this reason the power of attorney must contain a series of information that make it articulate and not understandable to those who do not know the legal terms. This work aims to overcome this problem through the application of legal design, so that even those who do not have legal skills can easily understand the content of the power of attorney that they must sign.

© The author(s) 2022, published by Suor Orsola University Press. This contribution is licensed under a Creative Common Attribution 4.0 International Licence CC-BY-NC-ND, all the details on the license are available at: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Keywords: lawyer; legal power of attorney; legal design.

Summary: Introduzione. – 1. La procura alle liti. – 2. Il *legal design* applicato alla procura alle liti. – Conclusioni.

Introduzione.

Il diritto alla difesa è un diritto inviolabile ed universale, cardine di ogni ordinamento che possa definirsi democratico. È l'art. 24 della Costituzione che tutela detto diritto ed individua i principi basilari della tutela giurisdizionale, prevedendo che *«tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi»*.

Affinché detto articolo sia anche effettiva espressione del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione[1], è necessario che il diritto di difesa sia in concreto riconosciuto a ciascun cittadino.

Per tale ragione, non sempre è possibile stare in giudizio personalmente, e così interloquire con il giudice e l'altra parte, invero affinché possa essere garantito il pieno esercizio del diritto di difesa è necessario che siano investiti di tale compito soggetti che abbiano le competenze tecniche necessarie per svolgerlo nel migliore dei modi.

Ne deriva che la norma citata è da leggersi in combinato con l'art. 82 c.p.c. che individua espressamente le ipotesi in cui le parti possono stare in giudizio personalmente distinguendole da quelle in cui è necessario che queste si facciano assistere da un difensore che abbia le competenze necessarie per poter garantire la migliore difesa degli interessi e dei diritti della parte[2].

In particolare, è possibile stare personalmente in giudizio per le cause dinanzi al Giudice di Pace che abbiano un valore non superiore ai 1.100 euro, o ancora per cause di valore non superiore a euro 129,11 in materia di lavoro[3], di

[1] Art. 3 Cost.: *«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»*.

[2] Sul punto, si rimanda all'art. 26 del Codice Deontologico Forense, rubricato *«Adempimento del mandato»*. Invero, la norma citata al secondo comma prevede che *«l'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l'assistenza con altro collega in possesso di dette competenze»*. Si aggiunga una più variegata giurisprudenza sul tema, invero la Corte dei Conti ha ritenuto che *«è affetto da colpa grave per macroscopica leggerezza il comportamento dei vertici gestionali di un ente che conferiscano un incarico di consulenza legale ad un avvocato privo di specifica competenza nel peculiare e settoriale tema, il quale, per rendere il parere, si sia a sua volta rivolto ad altri colleghi esperti nella materia»* (Corte Conti, Lazio sez. reg. giurisd., 26 gennaio 2006, n. 273); o ancora, il TAR Cagliari, in tema di gratuito patrocinio, ha disposto che *«è illegittimo il provvedimento con il quale la Commissione di gratuito patrocinio, incaricata della nomina di un legale per la difesa di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio, respinga la specifica e documentata richiesta dall'avvocato designato di essere ricusato perché inidoneo a trattare una materia completamente estranea alle sue competenze professionali, anche tenuto conto del disposto di cui all'art. 12 del codice deontologico forense, in base al quale l'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza»* (T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 03 giugno 2005, n. 130).

[3] Cfr. art. 417, co. 1, c.p.c. secondo cui la norma se da un lato consente alle parti di stare in giudizio senza la necessaria assistenza di un difensore nelle cause di valore non superiore a euro 129,11, dall'altro lato non esonera le stesse dal rispetto delle prescrizioni contenute agli artt. 414 e 416 c.p.c.. Ne deriva che la parte laddove sia ricorrente dovrà presentare la propria domanda con ricorso che deve contenere tutti gli

previdenza e assistenza obbligatoria ed in materia di locazione[4].

Nei casi non rientranti tra quelli citati, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore, che deve essere necessariamente iscritto nei confacenti albi, la cui tenuta è demandata al Consiglio dell'ordine degli avvocati presso ogni Tribunale, e che sono aperti a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge professionale.

Orbene, si parla di *"onere di patrocinio"* laddove il soggetto, non potendo stare personalmente in giudizio, necessita dell'assistenza di un professionista forense che si occupi di tutti gli adempimenti necessari previsti dalla legge processuale.

Più segnatamente, la difesa tecnica è fondamentale in ragione del tecnicismo proprio del processo e della sua complessa articolazione che lo rende non gestibile da coloro che non abbiano tali competenze giuridiche da poterne comprendere ogni snodo[5].

Anche per tale ragione, nonché al fine di tutelare tutti coloro che non hanno le risorse economiche per poter nominare un avvocato, è previsto l'istituto del gratuito patrocinio. Attraverso tale strumento le spese legali saranno a carico dello Stato, al fine di garantire il rispetto del secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, secondo cui *«sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione»*[6].

Tanto premesso, la nomina di un difensore è chiaramente elemento essenziale tant'è che l'art. 125 c.p.c. prevede espressamente che la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto devono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.

Invero, la mancanza di sottoscrizione rende l'atto inesistente e pertanto non idoneo ad istaurare un valido rapporto processuale. Ne deriva che la nomina del difensore è un elemento essenziale al fine di garantire la regolarità del processo.

In tale ottica diviene ancor più fondamentale, poiché imprescindibile, il rapporto tra legale e cliente. Detto rapporto si caratterizza per una duplicità ovvero per la sussistenza sia di un contratto di patrocinio sia della procura alle liti.

---

elementi tassativamente prescritti dal Codice di Procedura Civile, mentre nel caso in cui rivesta il ruolo di resistente dovrà costituirsi mediante il deposito di una memoria in cancelleria almeno dieci giorni prima della data dell'udienza.

[4] Si richiama l'art. 442 c.p.c. che pone in tale materia un rinvio agli articoli da 409 a 441 c.p.c.; nonché l'art. 447 *bis* c.p.c. che richiama alcune delle norme citate tra cui l'art. 417 c.p.c.

[5] Sul punto si veda: G. Verde, *Diritto processuale civile, parte generale,* Zanichelli editore, Bologna, 2015, pp. 173-174. L'Autore sottolinea che *"la funzione di rappresentanza di cui discorriamo è di carattere tecnico e si collega alla necessità o all'opportunità che la parte abbia nel processo una specie di intermediario, il quale parli, per così dire, lo stesso linguaggio del giudice. Essa, dunque, nulla ha a che vedere con la rappresentanza c.d. volontaria, che non esclude e risolve il problema della rappresentanza tecnica. Infatti, se un soggetto conferisce la procura ad un altro soggetto, quest'ultimo avrà- al pari del rappresentato- il problema di farsi rappresentare da un avvocato, salvo che avvia la possibilità di esercitare l'ufficio del difensore, che potrà cumulare con quello di rappresentante*".

[6] Sul punto è necessario porre una netta distinzione tra difesa d'ufficio e gratuito patrocinio. Invero, la prima si riferisce ai processi penali o dinanzi al Tribunale per i minorenni ed è volta a garantire che ciascun soggetto abbia un difensore, mentre il secondo istituto si riferisce alla possibilità di avere un difensore che verrà remunerato dallo Stato. Ne deriva che, laddove un soggetto sia coinvolto in un procedimento penale e non abbia un avvocato, sarà il Giudice o il Pubblico Ministero, attingendo a specifici elenchi, a nominarne uno. In tal caso, le spese della difesa saranno a carico della parte, salvo che sussistano i requisiti per l'ammissione all'istituto del gratuito patrocinio.

Per quanto attiene al primo si tratta di un contratto rientrante tra quelli d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

In virtù di tale contratto, il difensore si impegna ad attuare la prestazione d'opera. Invero, è necessario sottolineare che l'obbligazione dell'avvocato è un'obbligazione di mezzi e non di risultato, poiché il professionista si impegna a realizzare tutte le condizioni necessarie per consentire al proprio assistito la realizzazione dello scopo perseguito, ma non a conseguire il risultato atteso[7].

Il contratto di patrocinio differisce dalla procura, ovvero quell'atto unilaterale mediante il quale viene affidato al difensore lo *ius postulandi*. Può dirsi che la procura prescinde dal rapporto di patrocinio e investe il procuratore del potere di rappresentare la parte in giudizio. In tal caso, ci si trova dinanzi ad un rapporto endoprocessuale[8].

In altri termini, *«mentre la procura ad litem è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte; conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura «ad litem», essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale»*[9].

Ne deriva che la procura alle liti è elemento indispensabile affinché il legale possa in concreto compiere gli atti processuali in luogo del proprio assistito. Alla base di detto rapporto acquisisce una notevole rilevanza la *"fiducia"* che il cliente ripone nel proprio difensore: l'articolo 11 del Codice deontologico Forense prevede, infatti, che *«il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia».*

Non sempre, però, è particolarmente agevole costruire detto rapporto di fiducia, sicché spesso al momento del conferimento dell'incarico, non avendo ancora acquisito la piena stima nei confronti del proprio legale, i clienti guardano con sospetto gli atti che sono chiamati a sottoscrivere, ed in particolare la procura, poiché contenendo essa una gran mole di elementi, genera sempre una condizione di timore ed incertezza in chi non ha padronanza dei termini giuridici e dell'attività processuale.

Per tale ragione con il presente elaborato, dopo aver fornito un breve *excursus* sulla procura e i suoi elementi costitutivi, essendo questa il documento la cui sottoscrizione è necessaria per il conferimento dello *ius postulandi*, ci si pone l'obiettivo di superare le problematiche individuate attraverso l'applicazione del *legal design* e, pertanto, attuando una formulazione chiara e visiva che possa permettere anche a chi non è tecnicamente competente di

[7] Si rimanda sul punto alla lettura delle seguenti pronunce della Corte di Cassazione: Cass. civ. 26 febbraio 2002, n. 2836; Cass. civ.,10 settembre 1999, n. 9617.

[8] Sul punto, si rimanda alla pronuncia della Cass. civ., n. 26060 del 2013 che specifica che va fatta distinzione tra rapporto endoprocessuale nascente dalla procura *ad litem* e rapporto di patrocinio. In particolare, la Corte ha affermato il principio secondo il quale *«la distinzione tra rapporto endoprocessuale nascente dalla procura ad litem e rapporto di patrocinio (in virtù del quale si è ritenuto possibile nella giurisprudenza di questa Corte individuare come cliente, e cioè obbligato al pagamento del compenso nei confronti dell'avvocato, un soggetto diverso da colui che ha rilasciato la procura) non esclude la necessità di provare il conferimento dell'incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente è colui che ha rilasciato la procura (cfr. da ultimo Cass. 4959/2012)».*

[9] Cfr. Cass. civ. sez. II, 02 agosto 2019, n. 20865.

poter comprendere tutte le informazioni contenute nell'atto.

1. La procura alle liti.

Come fin qui esposto, la procura *ad litem*, integrando una manifestazione di volontà, è l'atto con cui il cliente conferisce al professionista forense lo *ius postulandi*, ovvero il compito di rappresentarlo quale parte nel processo.

La procura alle liti, di cui all'art. 83 c.p.c.[10], è un negozio unilaterale, formale ed autonomo, che investe della rappresentanza in giudizio l'avvocato e che differisce dal presupposto contratto d'opera stipulato tra difensore e cliente[11].

Il contenuto della procura non è espressamente previsto dalla legge, invero l'art. 83 c.p.c., comma 2, si limita ad indicare la differenza tra procura generale e procura speciale, mentre l'art. 84 c.p.c.[12] prevede che il professionista può compiere e ricevere, nell'interesse del proprio cliente, ogni atto processuale che non è espressamente riservato alla parte, mentre non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

È necessario, in via preliminare, comprendere la differenza tra procura generale e procura speciale: con la prima, la parte conferisce al difensore il potere di difesa in tutti i processi che lo riguarderanno; mentre con la seconda il cliente attribuisce all'avvocato il solo potere di difesa in uno specifico giudizio.

La procura generale deve essere conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, mentre la procura speciale può essere a margine o in calce all'atto processuale e sarà il difensore a certificarne l'autografia.

Tanto premesso, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che, con il conferimento dello *ius postulandi*, spetti al professionista forense, in quanto dotato di una sufficiente discrezionalità tecnica, il compito di:

1. *«impostare la lite e scegliere la condotta processuale più rispondente agli interessi del proprio rappresentato»*;

---

[10] Cfr. art. 83 c.p.c.: *«quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.*
La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa».

[11] Cfr. Cass. civ., 23 novembre 1979, n. 6113.

[12] Si veda l'art. 84 c.p.c.: *«Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.*
In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere».

2. *"proporre tutte le domande comunque ricollegabili all'oggetto originario"*;

3. *«fissare con le conclusioni definitive il thema decidendum, salve le espresse limitazioni del mandato* […]»;

4. *«modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi e agli orientamenti della causa nel senso ritenuto più rispondente agli interessi del proprio cliente»*;

5. *«nonché di compiere, con effetto vincolante per la parte, tutti gli atti processuali non riservati espressamente alla stessa, come ad esempio consentire od opporsi alle prove avversarie e di rilevarne l'inutilità, rinunziare a singole eccezioni o conclusioni, ridurre la domanda originaria e rinunziare a singoli capi della domanda, senza l'osservanza di forme rigorose»* [13].

Dunque, attraverso la procura alle liti vengono conferiti al difensore ampi poteri. È necessario, però, definire cosa in concreto l'atto debba contenere affinché possa realizzarsi l'attribuzione degli stessi.

Dal punto di vista contenutistico, la procura dovrà contenere: l'indicazione del soggetto che conferisce al difensore il ministero di rappresentarlo in giudizio (ovvero la parte processuale); l'indicazione dell'avvocato o degli avvocati a cui la parte attribuisce lo *ius postulandi*; l'indicazione dei poteri effettivi conferiti al difensore; l'elezione del domicilio; l'informativa *privacy*; l'avvertimento alla parte dell'obbligo o della possibilità di ricorrere alla mediazione; la sottoscrizione della parte; l'autentica della sottoscrizione da parte del legale; l'indicazione della data e luogo di conferimento della procura.

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione[14] si è pronunciata sui vizi della procura e sulla rispettiva sanabilità degli stessi. In particolare, la Corte ha sancito che la procura alle liti è sempre sanabile, anche laddove sia assente.

Detto importante principio trova le sue radici nella nuova formulazione dell'art. 182 c.p.c., così come modificato dalla legge n. 69/2009, che dispone che *«1. Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. 2. Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».*

Dalla disposizione normativa deriva che i vizi della procura alle liti possono essere sempre sanati in un termine perentorio che deve essere assegnato dal Giudice a tal fine. Detta sanatoria opera sia nel caso in cui la procura sia inesistente, sia nell'ipotesi in cui si deve procedere alla rinnovazione della stessa[15].

Invero, successivamente alla modifica intervenuta con la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 2, quella che precedentemente era un *"facoltà"* per il

[13] Cass, S.U., 14 marzo 2016, n. 4909.
[14] Cass. civ, 29 luglio 2020, n. 16252.
[15] Sul punto si veda: G. VERDE, *Diritto processuale civile, parte generale,* Bologna, 2015, pp. 169-170.

Giudice, che poteva concedere discrezionalmente alle parti il termine per sanare il vizio, è divenuto un obbligo volto a far salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

La novella normativa, infatti, ha determinato il superamento del precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui non era censurabile in sede di legittimità la mancata concessione del termine in discorso, essendo lo stesso considerato non come obbligatorio ma come potere discrezionale del Giudice.

Il principio trova, infine, fondamento nella giurisprudenza consolidata della Corte stessa che è unanime nell'affermare che *«in tutti i casi in cui vi sia un vizio, della procura, e, persino in casi di omesso deposito della procura speciale alle liti, che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, il giudice è tenuto ad invitare la parte a produrre l'atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice dell'appello; conseguentemente, solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l'invito sia rimasto infruttuoso (Cass. Sez. Un. n. 28337 del 22/12/2011, Cass. n. 11359 del 22/05/2014 e n. 19169/2014.; Cass. Sez. III, n. 3181 del 18/02/2016)*[16]*».*

2. Il *legal design* applicato alla procura alle liti.

Da quanto fin qui esposto emerge che la procura *ad litem*, essendo redatta con un linguaggio altamente tecnico e spesso scritta in un'unica pagina, quando viene sottoposta al cliente non permette allo stesso di sviluppare fiducia nei confronti del documento che è chiamato a sottoscrivere.

Il modo più efficace per garantire una migliore consapevolezza al consumatore /cliente è creare il documento legale ponendo al centro della progettazione l'interesse dell'utente stesso.

In questo contesto potrebbe intervenire la metodologia del *legal design*, quale soluzione alla scarsa comprensione dell'atto in discorso.

Il *legal design* è un nuovo approccio redazionale che consente a coloro che non possiedono conoscenze giuridiche di fruire e comprendere i contenuti di testi giuridicamente rilevanti. Al tempo stesso permette di diminuire il carico di lavoro richiesto agli operatori del settore (avvocati, notai, magistrati) chiamati a risolvere le problematiche loro poste.

Pertanto, il *legal design* mira a modificare e ripensare la struttura, sia grafica che linguistica, dei testi giuridici.

Tale approccio è applicabile tanto alla contrattualistica classica quanto agli atti giudiziali e di mediazione, svolgendo anche una inestimabile funzione di deflazione del contenzioso, potendo diminuire le possibilità che sorgano controversie in merito a specifici punti di difficile interpretazione a causa delle modalità in cui l'atto è stato scritto e, al contempo, pensato.

Ne consegue, quindi, che il *legal design* è un'innovazione che investe tutti gli aspetti del lavoro degli operatori giuridici.

Il concetto di *legal design* rappresenta lo sviluppo della metodologia del

[16] Cass., 29 giugno 2020, n. 16252, cit.

design thinking[17], ove il diritto entra nella progettazione del servizio, in modo da renderlo più fruibile e comprensibile per l'utilizzatore finale.

E' chiaro che già l'*user centred design*, essendo una tecnica di progettazione che opera un approccio più orientato ai bisogni umani con il coinvolgimento dell'utente nello sviluppo di un prodotto o un sistema, ha bisogno di affidarsi ad alcune metodologie che provengono dalle scienze sul comportamento umano. Anzi, trattandosi di prodotti pensati per umani, col tempo si è passati a teorizzare perfino un approccio *human-centered*, piuttosto che *user-centered*.

Più precisamente, si può dire che il *legal design* è l'applicazione del *design human-centred* al mondo del diritto, al fine di creare servizi legali più chiari, comprensibili e accattivanti per l'utente[18].

Sul punto è necessario precisare che tale utente non è certo il giurista nelle sue varie vesti, bensì il comune cittadino, per il quale si prevede l'uso di testo più semplice e chiaro, sintesi grafica, infografiche, mappe, strumenti interattivi.

L'obiettivo, quindi, è quello di avvicinare il mondo legale alle persone che non hanno formazione o esperienza in ambito giuridico.

Eppure, occorre fare attenzione, in quanto questa metodologia non si occupa esclusivamente dell'estetica dei testi. Non si tratta, quindi, solo di modificare il *layout* del documento, ma occorre che gli elementi visuali siano funzionali ad uno scopo: rendere il documento legale più comprensibile e di conseguenza più efficiente, ponendo al centro della progettazione e dell'erogazione dei servizi l'utente finale, rendendolo maggiormente consapevole del contenuto del testo.

È opportuno chiarire che la metodologia del *legal design* si compone di alcune fasi da seguire nella progettazione del documento giuridico e precisamente: inquadrare la situazione esistente; porre un focus sul tipo di utente/consumatore; sviluppare idee; comprendere e dare priorità; elaborare un prototipo; eseguire test.

Il *legal design* offre, quindi, un'opportunità per ristrutturare il modo in cui sono pensati e trasmessi i principali strumenti dell'attività legale (contratti, documenti, procedimenti ecc.), tenendo conto dei bisogni di tutti i soggetti coinvolti ed in particolare dell'utente finale.

In tale contesto gioca un ruolo fondamentale la visualizzazione dell'informazione, che si occupa di approfondire tecniche per comunicare informazioni in modo maggiormente intuitivo. Tale tema si sviluppa nell'ambito dell'interazione uomo–macchina, nell'informatica, grafica, *visual design*. Tra gli approcci fondamentali per la visualizzazione ritroviamo: *flowchart*, icone, grafici, istogrammi, *timelines*, fotografie, immagini, diagrammi di *Gantt*,

[17] Nel delineare questa "scuola" di pensiero un valido contributo è stato reso dal teorico del design Donald Norman, che coniò il concetto dell'*user-centred design* riferendosi proprio ad una progettazione incentrata sugli interessi ed i bisogni degli utenti. Secondo lo studioso era opportuna una maggiore partecipazione dell'utente alle fasi di progettazione dei prodotti al fine di "rendere visibili" i possibili errori commessi dai progettisti e, contestualmente, risolverli. Il concetto di *design thinking* consiste in un approccio mentale finalizzato ad interpretare i *wicked problems*. La struttura del *design thinking* segue tre principali *step* e precisamente: 1) comprendere, 2) esplorare e 3) materializzarsi. All'interno di questi rientrano altre sei fasi: empatia, definizione, ideazione, prototipo, test e implementazione. S. GIBBONS, *Design Thinking 101*, in *https://www.nngroup.com/articles/design-thinking/*, 2016.

[18] Margaret Hagan ricercatrice alla Stanford University, esperta di *legal design* e di comunicazione, nel suo il libro "Law by Design", ritiene che sia necessario «*to make law more accessible, useful & engaging*». M. HAGAN, *Law by Design*, in *http://www.lawbydesign.co/en/home*, Retrieved March 2018.

interfacce grafiche, *checkboxes e compoboxes.*

Questa metodologia è valida per la redazione di qualsiasi documento giuridico, e pertanto anche della procura *ad litem.*

L'utilizzo della metodologia del *legal design* porterà alla redazione di un testo che, innanzitutto, sia facilmente leggibile e che, aspetto ancor più importante, esprima i concetti in esso racchiusi in modo semplice e chiaro senza che sia necessario l'intervento di uno specialista per la comprensione dello stesso[19].

Conclusioni.

Alla luce di quanto sopra, una soluzione efficace sarebbe riscrivere un nuovo modello di procura *ad litem* utilizzando la metodologia *legal design*, quindi partendo dalla semplificazione del testo ed eventualmente inserendo elementi visuali.

Tale prototipo potrebbe essere poi testato, su un numero limitato di utenti/clienti al fine di verificarne l'efficacia.

Un'ulteriore possibile soluzione potrebbe consistere nel realizzare un altro documento separato, piuttosto che progettare *ex novo* la procura, visto che un modello di procura visuale potrebbe non essere accettato da tutti i Tribunali e la sinteticità propria del *legal design* potrebbe comportare il rischio di decadere da alcune attività difensive. Tale documento dovrebbe sintetizzare tutto il contenuto del mandato e della documentazione fornita al momento dell'incarico, ed essere costituito da testo ed elementi visuali in modo che si possa facilitare la comprensione degli utenti.

In questo modo, al momento del conferimento dell'incarico, potrebbero essere sottoposti al cliente per la sottoscrizione entrambi i documenti, uno formale destinato ad essere prodotto in giudizio, e l'altro più sintetico ed eventualmente corredato da elementi schematici e visuali, che grazie anche ad un linguaggio più semplice e diretto aiuti il cliente a capire tutti i diritti e doveri connessi allo svolgimento della prestazione professionale.

Ci proponiamo di sperimentare entrambi i metodi nel prossimo futuro nell'ambito dell'attività professionale, al fine di verificare come l'utilizzo del *legal design* possa porre le basi per un migliore rapporto tra avvocato e cliente, amplificando la fiducia di quest'ultimo nei confronti del professionista, e al contempo contribuire a rendere effettiva la garanzia del diritto di difesa, anche attraverso una chiara comprensione dei propri diritti.

[19] Sul punto si vedano: L. Aulino, *Consenso al trattamento dei dati e carenza di consapevolezza: il legal design come rimedio ex ante*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, II, 2020, p. 303-312. L. AULINO, *Empowerment of Information about data treatment: legal design as an ex-ante remedy*, in L. GATT, I.A. CAGGIANO, R. MONTANARI (a cura di), *Privacy and consent. A legal and UX&HMI approach for data protection*, 2021, pp. 123-132. L. AULINO, *Human machine interaction and legal information in the autonomous vehicles: The opportunity of the legal design*, in *EJPLT*, 2, 2020, pp. 275-290.